

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6327 del 24/12/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' PASQUINELLI SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI - VIA DELLA GROTTA ROSSA, 8 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE ANIME PER FONDERIE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI - VIA DELLA GROTTA ROSSA, 8
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6531 del 24/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' PASQUINELLI SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI - VIA DELLA GROTTA ROSSA, 8 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE ANIME PER FONDERIE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI - VIA DELLA GROTTA ROSSA, 8**

### IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i.* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 18/06/2020 assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2020/87724 del 18/06/2020 (pratica ARPAE n. 17355/2020) dalla Società **PASQUINELLI SRL** (C.F./P.IVA 02301880403) e s.m.i., avente sede legale e produttiva in Comune di **RIMINI - VIA DELLA GROTTA ROSSA, 8** intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza ARPAE SAC;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico) - di competenza comunale;*

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpae PG/2020/0116970 del 12/08/2020 e PG/2020/0118910 del 17/08/2020 e le successive integrazioni pervenute in data 10/09/2020 PG/2020/129857;

VISTA inoltre la richiesta di ulteriori chiarimenti del 20/10/2020 PG/2020/0150939 pervenuti in data 21/10/2020 PG/2020/151549;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di COSTRUZIONE ANIME PER FONDERIE;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- *modifica sostanziale;*

VISTA la precedente AUA rilasciata con provvedimento n. 175 del 14/09/2007 ai sensi del D.Lgs.152/06 art. 269 c.8;

CONSIDERATO che in data 30/06/2020 PG/2020/0093664 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

VISTO il parere favorevole del Comune di Rimini in qualità di ente competente rilasciato in data 14/07/2020 Prot. n. 2020/180222 acquisito in data 14/07/2020 PG/2020/100970 in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;

VISTO il parere favorevole del Comune di Rimini in qualità di ente competente rilasciato in data 27/11/2020 Prot. n. 0336987/2020 acquisito in data 02/12/2020 PG/2020/174808 in materia di inquinamento acustico L.n. 447/1995 con prescrizioni;

VISTA la Relazione Tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini PG/2020/178024 del 09/12/2020;

RITENUTO acquisito il parere dell'AZIENDA U.S.L., favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti (90 giorni) dalla conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06). Restano ferme le responsabilità della predetta Azienda USL, per l'assenso reso, ancorché implicito;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RITENUTO opportuno revocare il precedente Provvedimento n. 175 del 14/09/2007 al fine di riportare in un unico atto tutte le prescrizioni per agevolare i compiti di controllo;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

## **DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Società PASQUINELLI SRL** avente sede legale in Comune Rimini - Via Della Grotta Rossa, 8 (C.F./P.IVA 02301880403) per l'esercizio dell'attività di **COSTRUZIONE ANIME PER FONDERIE** nell'impianto sito in Comune di **Rimini - Via Della Grotta Rossa, 8** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;

l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'impatto acustico;

- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE- Sezione provinciale, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpaee Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaee Servizio Territoriale Sezione di Rimini, Azienda USL della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaee alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del

D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Con il presente atto viene revocato il provvedimento della Provincia di Rimini n. 175 del 14/09/2007;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI  
RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

## ALLEGATO A

### CONDIZIONI:

La Società Pasquinelli Srl svolge l'attività di produzione di anime per fonderia in uno stabilimento ubicato in Comune di Rimini Via Grotta Rossa 8.

Nell'insediamento sono presenti 3 punti di emissione già autorizzati (Autorizzazione Provincia di Rimini n. 175 del 14/09/2007):

- **E1** - formatura
- **E2** - silos sabbia
- **E3** – bruciatore essiccazione

La presente istanza ha per oggetto la modifica sostanziale del punto di emissione **E1** consistente nell'incremento della portata da 30.000 Nm<sup>3</sup>/h a 50.000 Nm<sup>3</sup>/h e conseguente adeguamento del sistema di abbattimento.

Il processo produttivo delle anime si svolge secondo le tre seguenti modalità:

1. **Anime a Caldo (SHELL)**: viene montato lo stampo (cassa d'anima) in metallo sulle “macchine sparaanime”; lo stampo viene riscaldato da bruciatori alimentati a gpl e aria compressa (**E3**); la macchina chiude lo stampo e viene introdotta la sabbia all'interno dello stampo (**E2**); la sabbia prerivestita si indurisce per via termica (**E1**); la macchina apre lo stampo e per mezzo di estrattori scarica l'anima su un nastro trasportatore.

2 **Anime a Freddo (COLD-BOX)**: viene montato lo stampo (cassa d'anima) sulle “macchine sparaanime”; la macchina viene fornita di sabbia miscelata con resina; la macchina chiude lo stampo e viene introdotta sabbia all'interno dello stampo (**E2**); la sabbia si indurisce tramite insufflazione di un catalizzatore gassoso (**E1**); la macchina apre lo stampo e l'operatore estrae l'anima riavviando poi il ciclo.

3 **Anime a Mano**: lo stampo (cassa d'anima) viene chiuso manualmente; un mescolatore prepara un impasto di sabbia, resina e catalizzatore; l'operatore riempie manualmente lo stampo; la sabbia si indurisce grazie al catalizzatore presente nella miscela; l'operatore apre manualmente lo stampo ed estrae l'anima.

La sabbia silicea viene stoccata in 4 silos collegati ad un filtro a maniche (**E2**), è scaricata tramite sistema pneumatico in tramogge collegate alle macchine per la preparazione delle miscele. L'emissione **E2** è attiva durante il carico delle sabbie nei silos e di scarico nelle tramogge.

Le sabbie prerivestite vengono consegnate in contenitori metallici chiusi con bocchetta inferiore di prelievo, già idonee per essere utilizzate dalle macchine senza alcun tipo di emissione.

Vengono inoltre svolte ulteriori lavorazioni quali: rifinitura, verniciatura, essiccazione, assemblaggio, imballaggio, stoccaggio ed immagazzinamento: l'anima viene rifinita manualmente con lima o con altri attrezzi abrasivi; se richiesto l'anima viene verniciata per immersione con un intonaco refrattario a base d'acqua o diluito ad alcool e viene poi essiccata in un forno a tunnel le cui emissioni sono convogliate all'emissione **E1**; alcune anime vengono assemblate a mano mediante l'utilizzo di colla;

Il prodotto finito viene imballato su pallet o all'interno di contenitori e stoccato in magazzino per la successiva spedizione.

La Società dichiara che nel ciclo produttivo vengono impiegate le seguenti materie prime:

- *Sabbia: 4.500 t/anno*
- *Resine catalizzatori stucchi: 8,5 t/anno*
- *Vernici, colle, stucco: 20 t/anno*

La società dichiara che nell'insediamento è presente n. 1 generatore di calore alimentato a GPL asservito esclusivamente all'impianto industriale (riscaldamento stampi e forno a tunnel), avente una potenza termica di 0,18 MWt, (< 1MW) la cui emissione convogliata è denominata **E3**. Tale impianto è ricompreso fra le attività in deroga (non soggette ad autorizzazione) di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. dd della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06).

Tale impianto è comunque tenuto a rispettare i limiti di emissione di cui al punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del Codice dell'ambiente ai sensi dell'art.271 comma 3 e come stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.

### **Emissioni diffuse**

Sono presenti emissioni diffuse derivanti dall'operazione di fabbricazione anime a mano, rifinitura con mezzi abrasivi e verniciatura ad immersione, assemblaggio anime mediante incollaggio.

### **Emissioni odorigene**

La società ha presentato una relazione relativa a Monitoraggio delle sostanze odorigene, poiché l'attività ricade nel campo di applicazione della linea guida Arpae35/DT "indirizzo operativo sull'applicazione dell'art.272 bis del D.Lgs.152/06" in quanto a potenziale rischio osmogeno. Non risultano pervenute alla scrivente Agenzia, segnalazioni in merito all'impatto odorigeno.

## **PRESCRIZIONI:**

### **EMISSIONI CONVOGLIATE**

#### **PUNTO DI EMISSIONE E1 – Formatura**

Portata massima di progetto: 50.000 Nm<sup>3</sup>/h

Temperatura: 25°C

Durata: 24 h/giorno

Frequenza: 330 giorni/anno

Altezza: 13 m

Sezione: 1,13 m<sup>2</sup>

Impianto di abbattimento: Trattamento preliminare a mezzo di gola Venturi per l'abbattimento del materiale particellare seguito da abbattitore ad umido costituito da una colonna di diametro pari a 2600 mm e altezza pari a 3600 mm. Il sistema possiede sistema separagolge dato da un doppio labirinto. Il lavaggio avviene tramite una soluzione acida a ricircolo (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1-5%).

Inquinanti emessi: Nell'emissione E1 confluiscono sia i vapori della formatura a caldo che della formatura a freddo. Viste le sostanze utilizzate e i criteri CRIAER previsti al punto 4.13.2 "Fabbricazione anime e anime e forme per fonderia si prescrivono i seguenti limiti:

<b>Inquinanti</b>	<b>Valore limite di emissione</b>
Formaldeide	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Fenoli	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca NH <sub>3</sub>	15 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammine (come somma)	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Isocianati	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Silice libera cristallina	2 mg/Nm <sup>3</sup>

Acido solforico e suoi Sali (espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
---	----------------------

**Autocontrolli:** l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i cui risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Agenzia ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

## **PUNTO DI EMISSIONE E2 – Caricamento silos sabbia e tramogge per stampi**

Portata massima di progetto: 800 Nm<sup>3</sup>/h

Temperatura: Ambiente

Durata: 2 h/giorno

Frequenza: 330 giorni/anno

Altezza: 4,5 m

Sezione: 0,07 m<sup>2</sup>

Impianto di abbattimento: Filtro a maniche

Inquinanti: Materiale Particellare/PTS, silice libera cristallina

Tale impianto risulta soggetto ai limiti CRIAER previsti al punto 4.13.1 “Carico, scarico e conservazione sabbie o altri materiali inerti” e pertanto si propongono i seguenti limiti:

<b>Inquinanti</b>	<b>Valore limite di emissione</b>
Materiale Particellare/PTS	20 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i cui risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Agenzia ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

In alternativa al controllo del materiale particellare è possibile installare un pressostato differenziale atto alla verifica del corretto funzionamento del filtro con relativo allarme in caso di fuoriuscita dall'intervallo di valori di perdita di carico indicato dal costruttore. In caso di installazione di pressostato differenziale, vanno annotati mensilmente sul registro di cui sopra i valori di perdita di carico e le manutenzioni eseguite sul filtro.

### **EMISSIONI DIFFUSE:**

Emissioni diffuse derivano dall'operazione di fabbricazione manuale delle anime: preparazione miscela, riempimento manuale dello stampo, finitura, verniciatura.

Considerato che le linee guida regionali CRIAER prevedono per questo tipo di lavorazioni il convogliamento delle emissioni all'esterno;

Viste le sostanze utilizzate;

Considerato che il documento di valutazione dei rischi in ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008 nelle conclusioni a pag. 17 evidenzia un rischio rilevante per gli addetti alle suddette operazioni, si prescrive il convogliamento all'esterno delle suddette emissioni; il gestore dovrà presentare istanza di modifica sostanziale dell'AUA prevedendo un progetto di convogliamento all'esterno al Suap per il successivo invio alla scrivente Agenzia entro il **31/03/2021**.

### **EMISSIONI ODORIGENE:**

In caso di problematiche legate ad emissioni odorigene, potranno essere prescritte apposite misure per il contenimento delle stesse.

## Altre prescrizioni:

**Messa in esercizio:** il gestore dovrà comunicare almeno 15 giorni prima, la data della messa in esercizio degli impianti modificati (**E1**) alla scrivente Agenzia ed al Comune;

**Controlli di messa a regime:** la messa a regime dei nuovi impianti (**E1**) dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio; il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti delle emissioni; il rilevamento/misurazioni delle emissioni deve essere effettuato in uno dei primi 10 (dieci) giorni di marcia dell'impianto a regime rappresentativo delle condizioni di esercizio. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, all'Autorità Competente (ARPAE - S.A.C.) e alla Sezione Provinciale di ARPAE – Servizio Territoriale, tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

## Condizioni di normalizzazione dei risultati

I limiti di emissione sono espressi in concentrazione di inquinante ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$  = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente). Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura 273 K
- Pressione 101.3 kPascal
- Gas secco
- Ossigeno di riferimento.

Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla parte del D.Lgs. 152/06 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico dell'ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_M$$

dove:

$E_M$  = concentrazione misurata

$E$  = concentrazione

$O_{2M}$  = tenore di ossigeno misurato

$O_2$  = tenore di ossigeno di riferimento

## Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpa.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
----------------------	-----------------

<p>           Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento         </p>	<p>           UNI EN 15259:2008.         </p>
<p>           Determinazione della portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione         </p>	<p>           UNI EN ISO 16911-1:2003 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);            UNI 10169:2001;            UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico).         </p>
<p>           Umidità – Vapore acqueo (H<sub>2</sub>O)         </p>	<p>           UNI EN 14790:2006.         </p>
<p>           Determinazione del Materiale Particellare/PTS         </p>	<p>           UNI EN 13284-1:2003         </p>
<p>           Fenoli         </p>	<p>           UNICHIM 504:1980 (senza singola identificazione);            OSHA 32/NIOSH 2546 (con identificazione dei singoli componenti: campionamento su fiala con resina XAD-7 e analisi cromatografica)         </p>
<p>           Ammoniaca         </p>	<p>           US EPA CTM-027:1997;            UNICHIM 632:1984;            Campionamento secondo UNICHIM 632:1984 + metodo IRSA 4030 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica)         </p>
<p>           Ammine alifatiche         </p>	<p>           NIOSH 2010 (campionamento su fialadi gel di silice e analisi GC)         </p>
<p>           Ammine aromatiche         </p>	<p>           NIOSH 2002 (campionamento su fiala di gel di silice e analisi GC)         </p>
<p>           Formaldeide         </p>	<p>           UNICHIM 430            UNICHIM 487            UNICHIM 430 + IRSA 5010         </p>

### ***Altre prescrizioni:***

- a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla S.A.C. ed alla competente ARPAE area EST Sez. Prov. di Rimini Servizio - Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aorn@cert.arpa.emr.it).
- c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.
- d) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- e) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.  
Nel caso di misure discontinue manuali la concentrazione deve essere calcolata su 1(uno) campionamento della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose. Saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione (VLE), nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).  
Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
- f) I risultati analitici degli autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
  - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

- g)** Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "*Risultato Misurazione*" previa detrazione di "*Incertezza di Misura*") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- h)** La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*".
- i)** Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti e), f), g), h)
- j)** Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo. Le metodiche da utilizzare devono essere scelti a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - ISO -UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- k)** I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).
- l)** E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- Almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
  - Coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- m)** Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...*Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc...) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l’esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall’inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 metri e < 15 metri	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco.
Quota > 15 metri	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all’interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve

avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:


- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo

e, possibilmente di

- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- n)** Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata e identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- o)** Le emissioni derivanti dalle operazioni di carico/scarico e movimentazione di materie prime o prodotti devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i..



PLANIMETRIA DELLO STABILIMENTO - SCALA 1:200

- SA Spara anime a freddo
- SA Spara anime a caldo
- Condotta aspirazione macchine a caldo
- Condotta aspirazione macchine a freddo
- Ex Punto di emissione
- Ex Punto di emissione oggetto di modifiche



MAPPA TOPOGRAFICA - SCALA 1:5.000

**PROVINCIA DI RIMINI  
COMUNE DI RIMINI**

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  
PER ATTIVITA' SITA A RIMINI VIA GROTTA ROSSA 8**

COMMITTENTE  
PASQUINELLI SRL | Via Grotta Rossa 8 Rimini RN

Firma/Espresso

**PROFESSORE**  
**Ing. Pier Giorgio Rossi**  
 Viale Ascoli Piceno 13 - 47839 Riccione (RN) | T. +39 0541 695277  
 www.studio-rossi.it | e-mail: pgr@studio-rossi.it

SETTEMBRE 2020 - REV. 1

	RELAZIONI		ELABORAZIONI
<b>R1</b>	Emissioni in atmosfera Relazione tecnica del ciclo produttivo	<b>T1</b>	Impianti con emissioni in atmosfera CTR, Planimetria dell'insediamento
<b>R2</b>	Emissioni in atmosfera Relazione tecnica integrativa		

Il presente progetto è stato elaborato in base alle informazioni fornite dal committente. Il progettista non è responsabile per le conseguenze derivanti dall'uso non corretto delle informazioni contenute nel presente progetto. Il presente progetto è stato elaborato in base alle informazioni fornite dal committente. Il progettista non è responsabile per le conseguenze derivanti dall'uso non corretto delle informazioni contenute nel presente progetto.



## ALLEGATO B

<b>Comune di Rimini</b>	Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale Dirigente: Ing. Alberto Dellavalle	<a href="http://www.comune.rimini.it">www.comune.rimini.it</a> c.f.-p.iva 00304260409 <a href="mailto:dipartimento3@pec.comune.rimini.it">dipartimento3@pec.comune.rimini.it</a> Via Rosaspina, 21 - 47923 Rimini tel. 0541 704853 - fax 0541 704728 <a href="mailto:alberto.dellavalle@comune.rimini.it">alberto.dellavalle@comune.rimini.it</a>
-------------------------	---	--

Al SUAP  
Comune di Rimini

**Oggetto:** Inquinamento acustico – L. n. 447 del 26/10/1995 – D.P.C.M. 14/11/97.  
Valutazione di impatto acustico Impresa Pasquinelli srl ubicata in via della Grotta Rossa 8 Rimini.

Con riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. : 149921/2020 del 2020:

- vista la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dal Tecnico Competente in Acustica in data 15 giugno 2020, allegata alla richiesta di cui sopra;
- vista:
  - la Legge del 26 ottobre 1995, n. 447;
  - il D.P.C.M. 14/11/1997;
  - il D.P.C.M. 16/03/1998;
  - la L.R. n. 15 del 9 maggio 2001.
- vista la Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Rimini n. 15 del 15/03/2016 "Zonizzazione acustica comunale (z.a.c.) - approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e approvazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 15/01 e s.m.i.; piano strutturale comunale (p.s.c.) - presa d'atto dell'intesa della provincia di Rimini e approvazione, ai sensi dell'art. 32 della l.r. n. 20/00 e s.m.i.; dove risulta che l'area occupata dall'attività ricade nella classe V "prevalentemente industriale".

Relativamente all'impatto acustico si esprime parere favorevole con la prescrizione di adottare i sistemi di mitigazione acustica indicati dal T.C.A.. Ad installazione effettuata si dovranno verificare i livelli di emissione dell'impianto per verificare il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica.

Distinti Saluti

Referente pratica: Ing. Michela Mussoni

Il Dirigente  
Settore Infrastrutture, Mobilità e  
Qualità Ambientale  
Ing. Alberto Dellavalle



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**